



## Tribunale Ordinario di Parma

SI COMUNICA A:

Avv. [REDACTED]

[REDACTED] N. [REDACTED]

43100 PARMA PR

---

Sezione S2 -

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 5134/2006

Giudice: CICCIO GIACOMO

Data prossima udienza: Ore:

### Parti nel procedimento

Attore principale

[REDACTED]  
Avv. C. [REDACTED]

Convenuto principale

BANCA [REDACTED] SPA  
Avv. DE MICHELE DOMENICO

---

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Parma 27/09/2006



NIL CANCELLIERE

Sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue

Con il proposto ricorso la ricorrente ha domandato che fosse ordinato in via cautelare alla banca resistente l'immediato ritiro o la revoca della segnalazione effettuata relativamente ad un credito pari ad E. 168.632,64 (ed oggetto di contestazione) presso la Centrale Rischi di Bankitalia.

Secondo l'assunto della ricorrente tale segnalazione sarebbe avvenuta in modo illegittimo in quanto il soggetto segnalato, sia per il proprio patrimonio aziendale, che per la solidità operativa espressa, sarebbe ben lungi dal trovarsi in quella situazione di insolvenza che rileverebbe ai fini della legittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi, ed anzi sarebbe da ritenere ben capace di fornire garanzie di adempimento

Inoltre a parere della ricorrente il credito segnalato "a sofferenza" sarebbe insussistente ove depurato degli interessi usurari, dall'anatocismo e dalle commissioni di massimo scoperto applicate indebitamente dall'istituto bancario.

Occorre in primo luogo brevemente inquadrare la tematica in oggetto.

Attualmente la disciplina della Centrale dei rischi è contenuta sia agli artt. 53 e 107 del T.U.B., sia nelle istruzioni di Vigilanza emesse da Bankitalia (da ultimo novellate ed integrate con aggiornamento del 14 novembre 2001).

L'art. 53 del T.U.F. prevede che Bankitalia emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, mentre l'art. 51 di tale testo normativo precisa che



le banche devono inviare a Bankitalia le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto.

Nelle Istruzioni di Vigilanza e' dato leggere che le banche devono segnalare tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

La giurisprudenza ritiene costantemente la responsabilita' della banca per erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi, ed in particolare la tutelabilita' ex art. 700 cpc allorché la segnalazione sia stata utilizzata scorrettamente in violazione del precetto di diligenza del 'accorto banchiere di cui all'art. 1176 secondo comma cc ed al di fuori del paradigma normativo evidenziato in precedenza.

Come evidenziato dalle difese delle parti, la giurisprudenza e' sostanzialmente divisa nell'inquadramento del concetto di insolvenza richiamato dalle Istruzioni di Vigilanza, e che secondo un piu' risalente orientamento sarebbe da ravvisare nella nozione fornita dall'art. 5 L.F., inteso come incapacita' di fare fronte alle obbligazioni con mezzi normali ed a prescindere dal mero fatto dell'inadempimento.

Secondo altro e piu' recente orientamento (condiviso esplicitamente dalla resistente) l'obbligo di segnalazione ricorrerebbe non solo nei casi di insolvenza, ma anche nei casi di oggettiva e non temporanea impossibilita' di recupero del credito.

Tuttavia, anche volendo privilegiare tale seconda opzione, non puo' omettersi di sottolineare come la banca abbia segnalato alla Centrale dei Rischi l'esistenza di un credito "in sofferenza", con cio' evidenziando per

l'appunto l'oggettiva e non transeunte impossibilita' di recuperare il credito e che necessariamente presuppone un'analisi svolta dall'intermediario sulla base della complessiva situazione finanziaria del cliente e non gia' del semplice ritardo di quest'ultimo nel rientro dal debito (cfr. Trib. Roma 5 agosto 1998; Trib. Palermo 31 ottobre 2002; Trib. Brindisi 14 maggio 2005; sul punto si veda anche la circolare illustrativa di Bankitalia relativamente alle modalita' di segnalazione alla centrale rischi e che specifica che "l'appostazione a sofferenza implica pertanto una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non puo' scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito").

Imprescindibile per compiere tale giudizio da parte della banca e' quindi l'indagine sulla situazione del cliente nella sua interezza.

Orbene, nel caso specifico, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio prodotto in atti (e relativo all'anno 2004), ed in particolare dell'utile dell'esercizio conseguito (pari ad E. 112.576, e cio' a differenza degli esercizi precedenti risultanti in perdita) e del raffronto tra la situazione debitoria a breve (pari ad E. 9.472.875) e l'attivo circolante (pari ad E. 10.731.641), e' dato desumere una situazione di non squilibrio finanziario, e cio' anche alla luce della tipologia delle rimanenze (pari ad E. 8.107.721 per prodotti finiti) consistenti in vetture presumibilmente vendibili ad un valore almeno pari a quello di costo iscritto in bilancio.

Tale situazione finanziaria non appare pertanto tale da integrare uno stato di difficolta' economica in capo alla ricorrente idoneo ad incidere sulla possibilita' di recupero del credito da parte della banca, quantomeno

rendendola consistentemente ardua, e pertanto e' da ritenersi sussistente il fumus boni iuris della proposta azione.

Altrettanto vale quanto all'ulteriore requisito del periculum in mora in quanto la segnalazione alla Centrale Rischi costituisce indubbiamente una circostanza idonea a compromettere irreparabilmente il diritto della ricorrente alla libera iniziativa economica, consistente in particolare nella maggiore difficolta' di reperire credito sul mercato.

Il proposto ricorso deve pertanto essere accolto con attribuzione delle spese, che si liquidano come da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

- ordina alla banca [redacted] spa in persona del legale rappresentante pro tempore di procedere all'immediato ritiro della segnalazione del nominativo della societa' ricorrente nella Centra e dei Rischi della Banca d'Italia in relazione al credito di Lit. 168.632,64 in contestazione e per cui e' giudizio;
- condanna la banca [redacted] spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in E. 225,00 per spese vive, E. 1200,00 per competenze ed E. 2200,00 per onorari oltre ad IVA e CPA;

Parma, 21 settembre 2006

Il G.D.

